

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C N. 20/C (2000-2001)

Riunioni del

15 febbraio 2001  
22 febbraio 2001

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2001**

### **1 - APPELLO DELL'A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PARADISONE VINCENZO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D - Riunione del 9.11.2000)

L'A.C. Savoia 1908 ha preannunciato ricorso, richiedendo contestualmente copia degli atti ufficiali del procedimento, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n. 12/D - Riunione del 9 novembre 2000, la quale su richiesta di giudizio della Commissione Vertenze Economiche in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Paradisone Vincenzo, ne aveva "statuito" il tesseramento quale "Giovane di Serie", a far data dal 30.7.1998, in favore della società ora appellante.

L'A.C. Savoia 1908, tuttavia, dopo il ricevimento della richiesta copia degli atti non dava seguito al preannuncio inviando i motivi del reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi di appello dopo la ricezione della copia degli atti richiesti, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Savoia 1908 di Torre Annunziata (Napoli) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

### **2 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING ARNO/CALCIO STAGGIA DEL 24.9.2000** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 14.12.2000)

La A.S. Calcio Staggia si è appellata a questa Commissione, avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Sporting Arno/Calcio Staggia, disputata il 24.9.2000 per il Campionato Allievi regionali, avendo accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di calciatori schierati dalla A.S. C. Staggia.

L'appello è inammissibile per tardività della presentazione.

Il Comunicato Ufficiale sul quale la delibera impugnata è stata pubblicata reca la data del 14.12.2000, ma l'appello è stato proposto il 23.12.2000, ovvero oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione.

Alla dichiarata inammissibilità dell'appello, segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Staggia di Staggia Senese (Siena) e dispone l'incameramento della tassa versata.

### **3 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TOSO MARCO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 14.12.2000)

L'appello proposto della A.S. Calcio Staggia concerne la delibera con la quale il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività

Giovanile e Scolastica, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale, ha inflitto al Presidente della A.S. Calcio Staggia, Salvatore La Cava, l'inibizione di tre mesi e alla società stessa l'ammenda di L. 500.000, per avere irregolarmente tesserato un calciatore.

Detto appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., in relazione alla misura delle sanzioni inflitte.

Alla dichiarata inammissibilità dell'appello, segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Staggia di Staggia Senese (Siena) e dispone l'incameramento della tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELL'U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CATANZARO/CAVESE DEL 17.12.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 111 del 10.1.2001)

Sulla base degli atti ufficiali concernenti la gara Catanzaro/Cavese del 17 dicembre 2000, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Catanzaro la penalizzazione di un punto in classifica ed ha irrogato, alla stessa società, un'ammenda di lire 5 milioni (Com. Uff. n. 97/C del 19 dicembre 2000).

I fatti, intervenuti nel corso della competizione sportiva Catanzaro/Cavese del Campionato di Serie C/2 del 17.12.2000, come ricostruiti dal rapporto dell'arbitro, integrato dal rapporto di un assistente arbitrale, possono essere riassunti nel modo seguente.

Al 30' del primo tempo i sostenitori locali lanciavano all'interno del terreno di gioco un petardo di notevole potenza che esplodeva vicino ad un assistente arbitrale e ad un calciatore della Cavese (Paolo De Rosa, n. 2); il calciatore si accasciava al suolo in preda ad un momentaneo stordimento e, dopo l'intervento dei sanitari, veniva trasportato nell'ospedale locale per accertamenti; si rendeva, quindi, necessaria, la sua sostituzione.

L'assistente arbitrale, mentre prestava assistenza al calciatore De Rosa, veniva, un minuto dopo, colpito dal lancio di una moneta.

La Commissione Disciplinare, adita su ricorso della società Cavese, ha confermato le sanzioni deliberate dal Giudice Sportivo, respingendo il reclamo (Com. Uff. n. 111 del 10 gennaio 2001).

Con appello presentato innanzi a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Catanzaro, reiterando in larga misura argomentazioni già prospettate nel reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare, ha chiesto l'annullamento della delibera assunta dalla Commissione Disciplinare e, in subordine, la conversione della sanzione della penalizzazione in quella di ammenda pecuniaria.

Le motivazioni poste a base del reclamo possono essere schematicamente riassunte come segue.

In primo luogo si afferma la "assoluta carenza" di autonoma valutazione e l'omessa valutazione di prove documentali prodotte dalla ricorrente. In particolare si asserisce che il calciatore De Rosa non avrebbe subito alcun danno; si richiamano comportamenti della U.S. Catanzaro (esposti alla Procura della Repubblica competente ed alle autorità comunali) volte a prevenire episodi violenti e, in particolare, a fronteggiare con un innalzamento della rete di recinzione del campo, il lancio di oggetti; si produce, inoltre, la dichiarazione di una persona (Nicola Signoretta) ritenuta autore del lancio del petardo, che afferma di non aver avuto nessuna intenzione di ledere i protagonisti della gara.

Un secondo ordine di argomentazioni tendono a dimostrare la sussistenza dell'ipotesi di "caso fortuito" e, in connessione con il comportamento della società prima della gara finalizzato a prevenire eventi dannosi, della fattispecie di prova liberatoria" che esime da responsabilità il soggetto preposto alla vigilanza.

Altre motivazioni, sempre prospettate dal reclamo, prospettano l'esistenza di una incompleta o inesatta ricostruzione degli eventi ("travisamento dei fatti") e, lamentano, in base a considerazioni nascenti dal riscontro di precedenti giurisprudenziali, una disparità di trattamento rispetto a casi comparabili.

La Commissione d'Appello Federale ritiene, esaminati gli atti ufficiali e dopo aver considerato le argomentazioni addotte dal reclamante, che non sia contestabile in alcun modo la ricostruzione dei fatti, così come accertati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare. La situazione verificatasi nel corso della gara Catanzaro/Cavese del 17.12.2001 va ricondotta all'ipotesi normativa configurata dall'art. 7 comma 1 C.G.S. e quindi dà luogo all'applicazione della regola della "responsabilità oggettiva" a carico dell'U.S. Catanzaro.

La misura e la natura della sanzione sono commisurate alla gravità dei fatti quali emergono dagli atti ufficiali di gara. Secondo la costante giurisprudenza della C.A.F. gli episodi verificatisi, così come puntualmente descritti e accertati, in particolare, dal rapporto dell'assistente arbitrale, non possono essere riconducibili alla ipotesi di un "particolare tenuità" del fatto o della situazione, delineata dal penultimo alinea dell'art. 7 comma 1 C.G.S., tenuto conto della potenzialità offensiva dell'ordigno scagliato in campo.

È accertato, inoltre, che il calciatore colpito fu costretto, per ragioni prudenziali sicuramente fondate, ad abbandonare la gara per sottoporsi ad accertamenti in ospedale. In queste condizioni, essendo incontestabile l'alterazione del potenziale atletico subita dalla società Cavese, appare equamente valutata la misura della sanzione minima, da collegare al disposto del secondo alinea dell'art. 7 comma 1 C.G.S., della penalizzazione di un punto in classifica, inflitta alla U.S. Catanzaro.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Catanzaro di Catanzaro ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'A.S. JESI FOLGORE LARGO EUROPA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JESI FOLGORE LARGO EUROPA/G.D.M. S. ORSO DEL 26.11.2000, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.12.2005 INFLITTA AL SIG. ROMAGNOLI IVO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 dell'11.1.2001)

L'A.S. Jesi Folgore Largo Europa ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 24 dell'11 gennaio 2001, che ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado con la quale le era stata inflitta la perdita ex officio per 0-2 della gara in epigrafe nonché l'inibizione al dirigente Romagnoli Ivo fino al 31.12.2005.

L'appello è inammissibile.

Ed invero il ricorso, per il titolo in epigrafe è stato sottoscritto dall'Avv. Marco Polita, sulla base di una delega, in calce all'atto, alla difesa innanzi a questa C.A.F.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites" che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Jesi Folgore Largo Europa di Jesi (Ancona), ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'U.S. CAMARO 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/BELPASSO DEL 12.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001)

L'arbitro della gara Camaro/Belpasso (Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia), disputata a Messina il 12.11.2000 e chiusasi sul risultato di 2-2, riferiva che nell'intervallo tra i due tempi il dirigente accompagnatore della società Camaro, il quale era stato espulso dal campo, si introduceva di forza nello spogliatoio e quindi, spalleggiato da altre persone non identificate, aggrediva uno degli assistenti afferrandolo alla gola tanto da provocargli ecchimosi al collo e temporanea difficoltà respiratoria; in conseguenza di ciò l'assistente non era in grado di riprendere le sue funzioni, sicché l'arbitro sostituiva gli assistenti ufficiali con altri di parte segnalati dalle due squadre.

Il Giudice Sportivo rigettava il reclamo proposto dalla società Belpasso che chiedeva l'assegnazione della vittoria "a tavolino", ma la decisione veniva ribaltata dalla Commissione Disciplinare che deliberava di infliggere alla U.S. Camaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Contro questa statuizione l'U.S. Camaro ha avanzato appello chiedendo la conferma del risultato conseguito in campo e in subordine la ripetizione dell'incontro.

Il gravame non può trovare accoglimento e la decisione della Commissione Disciplinare, sorretta da motivazione condivisa da questo Collegio, va pertanto confermata.

Come è stato osservato dai primi giudici, l'utilizzo degli Assistenti di parte è consentito, oltre il caso di assenza di quelli ufficiali, quando uno di questi non possa continuare ad espletare il proprio compito "a causa di malessere ad infortunio". Peraltro nella fattispecie non si è trattato di "malessere" o "infortunio" dipendenti da cause naturali o eventi accidentali; l'Assistente si è trovato nella impossibilità di assolvere la funzione assegnatagli in conseguenza dell'aggressione subita ad opera di un tesserato dell'U.S. Camaro, del cui operato la società è quindi chiamata a rispondere, con le conseguenze previste dall'art. 7 n. 1 C.G.S..

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Camaro 1969 di Messina e dispone l'incameramento della tassa versata.

**7 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI TRAPANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE BRUGNONE PIETRO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell'11.1.2001)

L'A.S. Città di Trapani ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 33 dell'11 gennaio 2001, con la quale è stata ridotta la squalifica inflitta al calciatore Brugnone Pietro, fino al 31.5.2001.

Il ricorso è inammissibile, in quanto trattasi di sanzione inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Città di Trapani di Trapani e dispone l'incameramento della tassa versata.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2001**

### **1 - APPELLO DELL'U.S. CASCINAMATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ALBATE CALCIO/CASCINAMATESE DEL 18.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 4.1.2001)

L'U.S. Cascinamatese ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al C.U. n. 24 del 4 gennaio 2001, riguardante il ricorso del F.C. Atletico Albate.

Sostiene la reclamante che il ricorso di quest'ultima avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto spedito oltre il quindicesimo giorno come risultante dalla busta allegata al ricorso.

Rileva la C.A.F. che il termine di cui all'art. 23 commi 5 e 7 C.G.S., risulta rispettato in quanto il quindicesimo giorno da quello della disputa della gara (18.11.2000) scadeva il 3 dicembre 2000, domenica, e quindi prorogato di diritto al giorno successivo 4 dicembre 2000.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Cascinamatese di Cantù (Como) ed ordina di incamerare la tassa versata.

### **2 - APPELLO DEL CIRCOLO ANSPI ARCOBALENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CARDIACI PIETRO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 dell'11.1.2001)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 dell'11 gennaio 2001, respingeva il reclamo proposto dal Circolo Anspi Arcobaleno avverso la squalifica fino al 30.6.2003, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto al calciatore Cardiaci Pietro, per aver questi tenuto un comportamento minaccioso, offensivo e ripetutamente aggressivo durante la gara Pol. Futura/Anspi Arcobaleno del 27.11.2000 e dopo la sua espulsione, per aver colpito, con ripetuti calci alle gambe, il Direttore di gara.

Avverso tale decisione propone appello la Società Circolo Anspi Arcobaleno, deducendo che il calciatore, per la sua giovane età poteva avere risvolti psicologici negativi dalla lunga squalifica e che apparivano strani i fatti riferiti dall'arbitro nel suo referto. Chiedeva, pertanto, "di voler soprassedere alla squalifica inflitta" per meglio chiarire i fatti e le circostanze che hanno determinato la stessa.

L'appello è infondato e va rigettato.

I fatti e le circostanze che hanno determinato la squalifica del giovane calciatore sono stati diffusamente e dettagliatamente descritti nel rapporto del Direttore di gara. Risulta da questo che il comportamento violento e minaccioso del Cardaci non si è esaurito in un unico contesto ma si è ripetuto per tutta la gara ed è culminato, al termine di questa, con l'aggressione fisica al Direttore di gara, colpito con ripetuti calci alle gambe.

In sede di giudizio disciplinare l'accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata.

La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua e adeguata al comportamento particolarmente violento del Cardaci e non è suscettibile di riduzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Circolo Anspi Arcobaleno di Sinagra (Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**3 - APPELLO DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LESSOLORANZESE/PONT DONNAZ DEL 3.12.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 26 del 18.1.2001)

Il F.C. Lessoloranzese si appella a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta (C.U. n. 26 del 18 gennaio 2001 che rigettava il reclamo proposto avverso la gara Lessoloranzese/Pont Donnaz, disputata il 3.12.2000 per il Campionato di 2ª Categoria.

Rileva preliminarmente la C.A.F. che detto reclamo (che avrebbe dovuto essere presentato entro 15 giorni dallo svolgimento della gara in questione, ai sensi dell'art. 37 comma 3 C.G.S.) era tardivo, in quanto spedito il 19.12.2000, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine.

Deve dunque annullarsi senza rinvio detta decisione, che è entrata nel merito senza rilevare la causa di inammissibilità sopra indicata (art. 27 comma 5 C.G.S.).

La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzese di Lessolo (Torino), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo del F.C. Lessoloranzese dinanzi alla Commissione Disciplinare perché presentato fuori termine. Dispone l'incameramento della tassa versata.

**4 - APPELLO DEL CALCIATORE CROCE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 49 del 18.1.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito dell'esame degli atti ufficiali relativi alla gara Real Grottaferrata/Corviale Amor, disputata il 10 dicembre 2000 per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "E", irrogava al calciatore Alessio Croce, della A.S. Real Grottaferrata la squalifica a tutto il 30 giugno 2003, perché detto calciatore, espulso nel corso della predetta gara per doppia ammonizione, "alla notifica del provvedimento colpiva l'arbitro ad una gamba, senza conseguenze" (Comunicato Ufficiale n. 40 del 14 dicembre 2000).

Avverso tale decisione l'A.S. Real Grottaferrata proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare.

L'organo adito riduceva la squalifica dal 30 giugno 2003 al 31 marzo 2002 sul rilievo che dall'atto di violenza il Direttore di gara non aveva subito ulteriori conseguenze (Comunicato Ufficiale n. 49 del 18 gennaio 2001).

L'A.S. Real Grottaferrata propone appello in questa sede chiedendo una ulteriore riduzione della sanzione.

Ritiene la C.A.F. che l'appello debba essere respinto.

La sanzione, nella misura stabilita dalla Commissione Disciplinare, che ha ritenuto di dovere valutare gli elementi prospettati dalla società appellante e che questa prospetta nuovamente in questa sede (relativi alla giovane età del calciatore, alla circostanza che dal fatto violento non sono derivate ulteriori conseguenze fisiche per il Direttore di gara ed altri), appare adeguata al fatto contestato al calciatore Croce che non si rivela meritevole di ulteriori sconti.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Croce Alessio ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PRIVITERA DANIELE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 30 novembre 2000, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia infliggeva al calciatore Privitera Daniele la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 "per contegno offensivo nei confronti di un A.A., nonché per averlo colpito con un calcio provocando forte dolore".

Avverso tale delibera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l'A.S. Sortino Calcio eccependo che "il calciatore (Privitera Daniele) non è stato l'autore del fatto addebitatogli, bensì un compagno di squadra".

L'adita Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 18 gennaio 2001, in parziale accoglimento del reclamo, riduceva fissando al 30.6.2003 la squalifica inflitta al Privitera.

Contro tale decisione l'A.S. Sortino Calcio propone appello a questa C.A.F. sostenendo, come in prime cure, che l'ufficiale di gara sarebbe incorso nell'errore di identificazione del responsabile delle infrazioni addebitate in quanto si sarebbe trattato non già del Privitera bensì del calciatore Buccheri Agostino, peraltro confesso.

Il proposto appello non può essere accolto.

Osserva questa Commissione che risulta pienamente confermato che il calciatore è stato identificato sia dall'Assistente arbitro sia dal Commissario di campo quale autore del comportamento antiregolamentare tenuto e che la versione dei fatti riportata negli atti ufficiali è assistita da fede privilegiata che non può essere contrastata da affermazioni di parte.

Il rigetto dell'impugnazione comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sortino Calcio di Sortino (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DEL CALCIATORE PAVAN RICCARDO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ - A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F. - DALL'A.C. FOSSALTA MAGGIORE** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 23.11.2001)

Con atto 29.7.2000 il calciatore Pavan Riccardo reclamava avverso il provvedimento di reiezione della sua istanza di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., adottato dal Comitato Regionale Veneto.

L'adita Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul C.U. n. 14/D - Riunione del 23.11.2000, respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Pavan Riccardo, reiterando la propria istanza ex art. 109 N.O.I.F.

Il gravame non ha fondamento.

Ed invero, posto che l'A.C. Fossalta Maggiore avanzava regolare opposizione all'istanza, risulta dagli atti che la conclamata inattività del calciatore non è attribuibile al sodalizio di appartenenza in quanto il calciatore nella stagione sportiva 1999/2000 svolgeva il servizio militare (durato complessivamente dal 28 aprile 1999 al 5 marzo 2000), sicché sono da escludere la sua messa a disposizione della società di appartenenza entro il 30 novembre oltre che l'addebitabilità della pretesa inattività alla società medesima.

Il mancato diritto allo svincolo sancito dal comma 1 dell'art. 109 N.O.I.F. esime questa Commissione da ogni ulteriore esame delle motivazioni addotte dal reclamante.

Il provvedimento di reiezione del richiesto svincolo va, pertanto, confermato.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Pavan Riccardo e dispone l'incameramento della tassa versata.

**7 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 80.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-NAPOLI DEL 7.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 291 del 2 febbraio 2001, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, infliggeva alla Società Calcio Napoli la sanzione dell'ammenda di lire 80.000.000 con diffida, per i fatti violenti posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Lazio/Napoli del 7.1.2001.

Avverso tale decisione propone appello la S.S.C. Napoli, deducendo a motivi:

- che la sanzione inflitta non era proporzionata rispetto alle risultanze documentali e non teneva conto delle ridotte possibilità di attuare misure di prevenzione e controllo nei confronti della propria tifoseria, rispetto alla società ospitante;
- che la sanzione era eccessivamente afflittiva rispetto a casi più gravi;
- che la ulteriore sanzione della diffida era ingiustificata in quanto non ricorrevano i presupposti per l'applicazione automatica della stessa previsti dai commi 1° e 3° dell'art. 6 ter C.G.S..

Chiede, pertanto, la riduzione dell'ammenda inflitta e la revoca della diffida.

L'appello è infondato e va rigettato.

La sanzione inflitta appare pienamente adeguata e proporzionata rispetto ai gravi e ripetuti episodi di violenza posti in essere dai sostenitori del Napoli e descritti compiutamente nella relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini. Il comportamento dei tifosi, connotato da notevole gravità, ha comportato un pericolo per l'incolumità di spettatori, agenti della forza pubblica e vigili del fuoco. Tale comportamento avrebbe potuto determinare l'applicazione di più gravi sanzioni e nella decisione impugnata si è già tenuto conto, nella determinazione concreta della penalità, del ridotto potere di intervento da parte della società ospitata. Sotto questo profilo pertanto la decisione del primo giudice appare adeguatamente motivata e non merita censura.

Con riguardo alla ulteriore sanzione della diffida, il motivo di doglianza dell'appellante non appare fondato, in quanto, nel caso di specie, non si è trattato di applicazione automatica della sanzione, prevista espressamente dal comma 3 dell'art. 6 ter C.G.S., nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 6 bis, bensì di applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 lett. c), a carico delle società, che appare congrua tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Calcio Napoli di Napoli e dispone l'incameramento della tassa versata.

**8 - APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BORGHETTI MAURO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154/C del 21.2.2001)

Il Varese F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (C.U. n. 153/C del 17 gennaio 2001) con la quale è stata confermata la squalifica per due giornate al calciatore Mauro Borghetti.

Chiede la ricorrente una riduzione della sanzione stessa sostenendo che nella specie si sia trattato esclusivamente di un fallo di gioco.

Rileva la Commissione che la sanzione applicata risulta congrua ed adeguata alla fattispecie in quanto il Borghetti ha colpito l'avversario con un calcio alla caviglia, essendo il pallone non a distanza di giuoco (vd. referto e dichiarazioni arbitrali).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Varese di Varese e dispone l'incameramento della tassa versata.

